

IL RETTORE

D.R. n. 777 Prot. 35752
 Classificazione VII-1

- VISTA** la Legge 03/07/1998, n. 210;
- VISTO** il D.P.R. 23/03/2000, n. 117, in particolare l'art. 5;
- VISTO** il D.M. 04/10/2000 relativo alla rideterminazione e all'aggiornamento dei settori scientifico - disciplinari e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il D.R. n. 682 in data 30/06/2008 (avviso pubblicato sulla G.U. n.54 del 11/07/2008 - IV Serie Speciale) col quale questo Ateneo ha indetto, tra l'altro, la procedura di Valutazione Comparativa per la copertura di n.01 posto di Professore Universitario di ruolo di II Fascia per il settore scientifico-disciplinare SPS/11 "Sociologia dei fenomeni politici" della Facoltà di SCIENZE SOCIALI;
- VISTA** la nota ministeriale n. 3188 del 14/09/2009 con la quale sono state indette le votazioni per le valutazioni comparative della I tornata 2008;
- VISTO** il D.R. n.368 in data 23/02/2010 (pubblicato sulla G.U. n.20 del 12/03/2010 - IV Serie Speciale) col quale è stata nominata, tra l'altro, la Commissione Giudicatrice della predetta Valutazione Comparativa;
- VISTI** i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice di che trattasi;
- VISTO** il D.R. n. 631 del 25/5/2010 col quale sono stati approvati gli atti concorsuali predetti ed, altresì, dichiarati idonei i Proff. CANZANO Antonello - DE NARDIS Fabio;
- VISTO** il D.R. n. 1037 del 29/10/2010 col quale il Prof. CANZANO Antonello è stato nominato docente di 2^a Fascia del S.s.d. SPS/11 «Sociologia dei fenomeni politici», a decorrere agli effetti giuridici ed economici dal 01/11/2010, presso la facoltà di Scienze Sociali di questo Ateneo;
- VISTA** la Sentenza del Consiglio di Stato n° 4910/2013 sui ricorsi :
 n° 9217/2012 proposto da CANZANO Antonello contro ORSINI Alessandro e nei confronti dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara e di DE NARDIS Fabio;
 n° 35/2013 proposto da DE NARDIS Fabio contro ORSINI Alessandro e nei confronti dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, di CANZANO Antonello e di MILLEFIORINI Andrea;
 n° 193/2013 proposto dall' Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara contro ORSINI Alessandro, DE NARDIS Fabio e MILLEFIORINI Andrea;
 per la riforma, quanto ai ricorsi n. 917/2012 - n. 35/2013 e n. 193/2013, della Sentenza del T.A.R. Abruzzo, sede di Pescara, n° 390/18.9.2012 resa tra le parti, concernente la procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario presso la facoltà di Scienze Sociali;

CONSIDERATO che dalla lettura della Sentenza del CdS sopra richiamata si evince, tra l'altro, che l'Organo monocratico ha ritenuto:

⇒ che *in virtù di un criterio generale di economia dell'azione pubblica per cui non v'è ragione di rimuovere atti amministrativi che non incidano sulle utilità dedotte in giudizio e l'illegittimità della cui lesione sia stata accertata (utile per inutile non vitiatur), che gli atti viziati siano solo quelli adottati in applicazione della clausola ritenuta illegittima [contrariamente a quanto deciso dal TAR Abruzzo con Sentenza n. 390/18.9.2012 e cioè che l'annullamento della clausola del bando di cui all'art. 5 punto 9) andasse ad incidere sull'intera procedura];*

⇒ che *non può affermarsi, anche per elementari principi logici, che la valutazione del candidato Canzano, illegittima perché effettuata in applicazione di previsione di bando illegittimo, renda illegittima anche la valutazione nei confronti del candidato De Nardis, il quale non ha fruito di quella stessa facoltà prevista dal bando;*

⇒ che la Commissione avrebbe dovuto affermare esplicitamente che, ai fini della valutazione, non veniva esaminata la pubblicazione *'Gli amministratori locali di AN. Un profilo socio politico'*. Pertanto in assenza di detta precisazione non può ritenersi che tale opera non sia stata assunta fra quelle valutate positivamente, e, quindi, non si può escludere il valore determinante della pubblicazione di che trattasi sul giudizio finale di idoneità;

⇒ che la Sentenza del Giudice d'appello che ha annullato in parte qua la sentenza di 1° grado fa salvo il giudizio di idoneità pronunciato nei confronti del DE NARDIIS;

⇒ che, quindi, la Commissione, in sede di rinnovazione del procedimento, potrà identificare una sola posizione di idoneità;

STANTE l'efficacia viziante della clausola dichiarata illegittima di cui all'art. 5 punto 9) del bando limitatamente alla posizione del Prof. Antonello CANZANO, di cui al D.R. n. 682 del 30/06/2008 (avviso pubblicato sulla G.U. n.54 del 11/07/2008 - IV Serie Speciale);

RITENUTO quindi di confermare la Commissione di cui al D.R. n° 368 in del 23/02/2010;

RITENUTO di annullare il D.R. 631 del 25/5/2010 col quale sono stati approvati gli atti concorsuali predetti ed, altresì, dichiarati idonei i Proff. CANZANO Antonello e DE NARDIS Fabio, limitatamente alla posizione del Prof. Antonello CANZANO;

CONSIDERATO che la posizione di Fabio DE NARDIS è fatta salva e, quindi, che il medesimo non è soggetto a valutazione;

STANTE la necessaria applicazione del principio cosiddetto *di conservazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi*;

VISTA la nota dell'allora MURST prot. 3338 del 28/5/1999 con la quale il dicastero, alla luce di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha legittimato la determinazione secondo la quale la eventuale ripetizione di un concorso non comporta la necessità del previo annullamento delle nomine dei vincitori, che può essere *differito* all'esito della rinnovata procedura concorsuale;

RITENUTO di uniformarsi al suddetto orientamento, anche in considerazione del principio di economicità degli atti amministrativi anche valutati come brevi i tempi di espletamento delle attività della Commissione come confermata;

RITENUTO di espungere dal bando di concorso di cui al D.R. n. 682 del 30/06/2008 (avviso pubblicato sulla G.U. n. 54 del 11/07/2008 - IV Serie Speciale) la clausola contenuta nell'art. 5 punto 9) ;

VALUTATA l'attività didattica dell'insegnamento affidato al CANZANO per l'A.A. 2013/2014;

D E C R E T A

Art.1 la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa a n. 1 posto di docente di 2^a Fascia per il S.s.d. SPS/11 "Sociologia dei fenomeni politici" Facoltà di Scienze Sociali ora Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali di cui al D.R. n.368 in data 23/02/2010 viene riconfermata, affinché valuti la produzione scientifica del CANZANO come acquisito agli atti eccezion fatta per la pubblicazione "Gli amministratori locali di AN, un profilo politico";

ART.2 è parzialmente annullato il D.R. 631 del 25/5/2010 col quale sono stati approvati gli atti concorsuali predetti ed, altresì, dichiarati idonei i Proff. CANZANO Antonello e DE NARDIS Fabio, e precisamente nella parte in cui si dichiara idoneo il Prof. Antonello CANZANO;

ART.3 è espunta dal D.R. n. 682 del 30/6/2008 la clausola contenuta nell'art. 5 punto 9);

Art. 4 nelle more della conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice il Prof. Antonello CANZANO è mantenuto in servizio.

Il presente provvedimento viene registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.

Chieti, 2...1...NOV...2013



Il Rettore
(Prof. Carmine DI LUO)